

Nel presente allegato sono definiti, per i progetti di investimento:

1. le **spese ammissibili** a finanziamento che concorrono a formare l'importo totale del progetto;
2. i **parametri** e i **punteggi** attribuiti ai progetti;
3. le **Tipologie di intervento ammissibili** a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e la documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale.

1. Spese ammissibili a finanziamento

Sono ammissibili a finanziamento:

- A. le spese di progetto;
- B. le spese tecniche e assimilabili.

Sono "spese di progetto" tutte le spese direttamente necessarie all'intervento, nonché quelle accessorie o strumentali funzionali alla sua realizzazione e indispensabili per la sua completezza. Le spese accessorie o strumentali funzionali alla realizzazione del progetto e indispensabili per la sua completezza che non siano direttamente riconducibili alla riduzione del rischio di cui alla Tipologia di intervento selezionata in domanda non devono essere prevalenti rispetto a quelle direttamente riconducibili alla riduzione del rischio.

Sono "spese tecniche e assimilabili" le spese che, in funzione dello specifico progetto, si rendono necessarie per:

- la redazione della perizia asseverata;
- la produzione di progetti ed elaborati a firma di tecnici abilitati;
- la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- la produzione di ogni documentazione o certificazione, riguardante l'intervento, richiesta dalla normativa, quali certificazioni di prova, di regolare esecuzione o collaudo, di prevenzione incendi, acustiche, ecc. (che non siano a carico del fabbricante o di altro soggetto diverso dall'impresa);
- le denunce di messa in servizio di impianti (messa a terra e relative verifiche, protezione da scariche atmosferiche, ecc.);
- le relazioni e dichiarazioni asseverate ove richieste dalla normativa (su barriere architettoniche, classificazione degli ambienti con pericolo di esplosione, ecc.);
- la corresponsione di oneri previsti per il rilascio di autorizzazioni o nulla osta da parte di enti e amministrazioni preposte.

Allegato 1.1: Progetti di investimento

Non sono ammissibili a finanziamento le spese relative all'aggiornamento della valutazione dei rischi in ottemperanza agli articoli 17, 28 e 29 del d.lgs. 81/2008, quelle relative alla compilazione della domanda di finanziamento nonché quelle espressamente richieste dalle direttive di prodotto a carico del fabbricante.

L'importo totale del progetto, dato dalla somma delle spese A e B, è finanziabile nella misura del 65% sempreché sia compreso tra il contributo minimo erogabile di 5.000 euro e il contributo massimo erogabile di 130.000 euro.

Per i progetti di cui al presente Allegato, con esclusione delle Tipologie di intervento c), d) e h), nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell'ambito del progetto, l'importo del finanziamento a carico dell'Inail verrà decurtato della somma pari alla differenza tra l'importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell'impresa (pari al 35% dell'importo del progetto). Nel caso in cui l'importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell'impresa (35% dell'importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

Per i progetti di cui alle Tipologie di intervento c), d) e h) per i quali è prevista la vendita o la permuta dei trattori agricoli o forestali e/o delle macchine sostituiti nell'ambito del progetto, nella presentazione della domanda on line l'importo del finanziamento ammissibile è calcolato operando, sulla quota a carico di Inail, la decurtazione della somma pari al 50% dell'importo preventivato per la vendita o permuta. In fase istruttoria, l'importo concedibile sarà valutato con riferimento all'importo effettivo di vendita o di permuta.

In ogni caso, l'importo concesso con provvedimento emesso a seguito della verifica tecnico/amministrativa di cui all'articolo 19 dell'Avviso non potrà superare il valore del finanziamento ammissibile. Parimenti, l'ammontare del finanziamento erogabile a seguito della verifica della documentazione attestante la realizzazione del progetto di cui all'articolo 22 dell'Avviso non potrà superare l'importo precedentemente concesso con il provvedimento di cui all'articolo 19.

Nel caso di acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine, le spese ammissibili per l'acquisto devono essere calcolate, al netto dell'IVA, con riferimento ai preventivi presentati e, comunque, nei limiti dell'80% del prezzo di listino di ciascun trattore agricolo o forestale o macchina.

Le spese tecniche e assimilabili sono finanziabili entro la percentuale massima del 10% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 10.000 euro, ad eccezione del mero acquisto di trattori agricoli o forestali e/o di macchine per il quale la percentuale massima ammissibile è pari al 5% rispetto ai costi di cui al precedente punto A, con un importo massimo complessivo di 5.000 euro.

Ferme restando le condizioni di cui sopra, la spesa massima ammissibile per la perizia asseverata è pari a 1.850 euro.

2. Parametri e punteggi dei progetti

Nella tabella 1 sono riportati, in distinte sezioni, i parametri che concorrono a determinare il punteggio complessivo del progetto e il punteggio attribuito a ciascuno di essi.

Allegato 1.1: Progetti di investimento

I parametri che concorrono a determinare il punteggio riguardano le caratteristiche aziendali (sezioni 1, 2 e 6 della tabella) e le caratteristiche dello specifico progetto (sezioni 3, 4, 5) e sono i seguenti:

- dimensioni aziendali – ULA (sezione 1);
- lavorazione svolta (sezione 2);
- tipologia di intervento (sezione 3);
- condivisione con le parti sociali (sezione 4);
- bonus buone prassi (sezione 5)
- bonus settori Ateco (sezione 6)

Nella sezione 1 sono riportati i punteggi attribuiti in funzione delle caratteristiche dimensionali dell'impresa richiedente; qualora il fatturato ecceda il limite indicato in tabella, al punteggio calcolato verrà applicato un fattore correttivo pari a 0,6.

Si precisa che la dimensione aziendale corrisponde al numero dei dipendenti calcolato secondo le modalità previste dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005) ed espresso in ULA (unità lavorative anno), laddove per ULA si intende il numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno. I lavoratori a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA (ad es. 120 dipendenti a tempo pieno per tutto l'anno corrispondono a 120 ULA, mentre 1 dipendente a tempo pieno occupato per 6 mesi corrisponde a 0,5 ULA). Nel caso in cui il calcolo delle ULA non corrisponda ad un numero intero si dovrà operare un arrotondamento matematico al primo decimale dopo la virgola. Se il primo decimale è inferiore a 5 si arrotonda per difetto, se invece è uguale o superiore a 5 si arrotonda per eccesso.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia associata o collegata a una o più imprese, dovrà indicare i dati degli addetti, del fatturato o del bilancio della propria impresa aumentati dei corrispondenti dati delle imprese associate o collegate secondo i criteri di calcolo indicati dal d.m. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12/10/2005).

Nella sezione 2 sono indicati i punteggi attribuiti in base al tasso medio nazionale della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione aziendale interessata dal progetto. I tassi medi nazionali sono quelli di cui alle tariffe emanate con decreto interministeriale 27 febbraio 2019 (pubblicato nella sezione Pubblicità legale del M.L.P.S., Numero repertorio 30/2019). Nel caso in cui l'azienda appartenga a una categoria speciale e dunque non possieda un riferimento tariffario, il punteggio è attribuito secondo la corrispondenza indicata nelle colonne 2 e 3.

Nella sezione 3 sono riportati i punteggi attribuiti in base alla Tipologia di intervento prevista dal progetto. Sono ammissibili a finanziamento progetti relativi a 1 sola Tipologia di intervento, che deve essere selezionata nella domanda.

Nella sezione 4 sono riportati i punteggi attribuiti nel caso in cui l'intervento sia condiviso con le parti sociali.

Nella sezione 5 è riportato il punteggio bonus attribuito nel caso in cui il progetto preveda l'adozione di una delle buone prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/2008, indicate nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento riportate nel presente Allegato.

Nella sezione 6 è riportato il punteggio bonus per i settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale e indicati nel relativo Avviso pubblico regionale/provinciale.

3. Tipologie di intervento ammissibili

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente i progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che ricadono all'interno delle Tipologie di intervento elencate nella sezione 3 della tabella 1 e che sono coerenti con le indicazioni e specificazioni tecniche riportate nel presente paragrafo nonché nelle schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento.

Il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere coerente con l'attività aziendale di cui alla voce di tariffa selezionata nella domanda e deve essere riscontrabile, ove richiesto dal presente Allegato, nel documento di valutazione dei rischi (DVR). Nel caso di imprese non tenute alla redazione del DVR neanche nella forma prevista dalle procedure standardizzate, il fattore di rischio relativo alla Tipologia di intervento deve essere riscontrabile da una relazione sottoscritta dal titolare dell'impresa nella quale siano descritti: il ciclo produttivo, gli ambienti di lavoro e la disposizione dei macchinari (layout), i rischi aziendali.

Ai fini del presente Allegato si considerano macchine ammissibili a finanziamento le macchine conformi alla Direttiva macchine 2006/42/CE, recepita in Italia dal d.lgs. 17/2010, limitatamente a quelle comprese nella definizione di cui all'art. 2, comma 2 lettere a), b), c), f) di detto decreto, salvo diversa indicazione fornita nelle specifiche Tipologie di intervento.

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine, le macchine da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi. Sia in tali casi che in quelli in cui l'impresa opti per la sostituzione di macchine di proprietà, ancorché non obbligatoria per la specifica Tipologia di intervento, le macchine sostituite devono essere alienate insieme ai relativi accessori/utensili e alle relative attrezzature intercambiabili inseriti nel progetto. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

- vendita o permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto per le macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE; in questo caso è comunque facoltà dell'impresa rottamare le macchine sostituite;
- permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e successivamente alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.); in questo caso è comunque facoltà dell'impresa rottamare le macchine sostituite;

Allegato 1.1: Progetti di investimento

- rottamazione per le macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della specifica direttiva comunitaria 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

Inoltre, per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine le macchine acquistate rispetto a quelle alienate devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) analogo tipo;
- b) allestimento equivalente in termini di accessori/utensili e/o attrezzature intercambiabili;
- c) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.);
- d) prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 50% nel caso di macchine immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.).

Le condizioni di cui ai punti da a) a d) devono essere rispettate a meno di situazioni particolari debitamente motivate, derivanti dall'impossibilità di attenersi ai requisiti richiesti (ad es. per l'assenza sul mercato di modelli di macchine rispondenti ai predetti requisiti).

Non sono ammissibili a finanziamento i veicoli a motore e loro rimorchi, ad eccezione delle macchine installate su di essi.

Per i progetti che comportano l'acquisto di trattori agricoli o forestali, questi devono essere non usati e omologati in conformità con il regolamento 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. I trattori ammissibili devono essere dotati di cabina ROPS già prevista in fase di omologazione dal fabbricante del trattore.

Per le Tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali, i trattori da sostituire devono essere nella piena proprietà dell'impresa richiedente il finanziamento da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi. Inoltre, i trattori sostituiti devono essere alienati dall'impresa. Le modalità di alienazione ammissibili dipendono dalla data di prima immissione sul mercato come di seguito dettagliato:

- permuta presso il rivenditore con cui si perfeziona l'acquisto per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997;
- rottamazione per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998.

È facoltà dell'impresa rottamare i trattori sostituiti anche se immessi per la prima volta su mercato in data successiva al 31 dicembre 1997.

I trattori acquistati rispetto a quelli alienati devono rispettare le seguenti condizioni, a meno di situazioni particolari debitamente motivate:

Allegato 1.1: Progetti di investimento

- medesime caratteristiche; le caratteristiche sono quelle indicate o riconducibili alla categoria del trattore agricolo o forestale così come definita dal regolamento UE 167/2013;
- prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997 e non superiori del 50% per i trattori agricoli o forestali immessi per la prima volta sul mercato in data antecedente al 1 gennaio 1998.

La documentazione attestante l'alienazione di macchine e trattori, da fornire in fase di rendicontazione, dovrà dare evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina o trattore venduti, permutati o rottamati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie). In caso di rottamazione tali dati identificativi dovranno essere riportati nella quarta copia del formulario rifiuti.

Allegato 1.1: Progetti di investimento

Tabella 1: Parametri e punteggi

Sezione 1 – Dimensioni aziendali		
Dimensioni aziendali - ULA	Fatturato/bilancio in milioni di €/anno	Punteggio (se il fatturato/bilancio supera i limiti indicati il punteggio è moltiplicato per 0,6)
1 -10	≤ 2	45
11-15	≤ 10	40
16-20	≤ 10	35
21-30	≤ 10	30
31-50	≤ 10	25
51-100	≤ 50	20
101-150	≤ 50	17
151-200	≤ 50	14
201-250	≤ 50	12
251-500		9
oltre 500		7

Allegato 1.1: Progetti di investimento

Sezione 2 – Lavorazione svolta		
Tasso di tariffa medio nazionale della voce relativa alla lavorazione sulla quale si effettua l'intervento	Categorie speciali	Punteggio (alle imprese iscritte alla CCIAA dal 31 dicembre 2019 è attribuito il punteggio 4)
110-97	Agricoltura (tasso medio standardizzato) Artigiani classi 7 e 9 Frantoiani	40
96-85		36
84-73		33
72-61	Artigiani classe 8	30
60-49	Settore navigazione (tasso medio standardizzato) Facchini e pescatori	25
48-37	Artigiani classe 6	20
36-25	Artigiani classi 4 e 5	15
24-13	Artigiani classe 3	10
12-4	Artigiani classi 1 e 2	4
Non definito		4

Allegato 1.1: Progetti di investimento

Sezione 3 – Tipologia di intervento		
a	Riduzione del rischio chimico	80
b	Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali	85
c	Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine	65
d	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche	65
e	Riduzione del rischio biologico	80
f	Riduzione del rischio di caduta dall'alto	85
g	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete	70
h	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete	60
i	Riduzione del rischio incendio	60
l	Riduzione del rischio infortunistico mediante l'acquisto e l'installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone	75
m	Riduzione del rischio radon	75
n	Riduzione del rischio sismico	75
o	Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento	90
Sezione 4 – Condivisione con le parti sociali		
Progetto condiviso con Ente Bilaterale o Organismo Paritetico		13
Progetto condiviso con due o più parti sociali (di cui almeno una di rappresentanza delle aziende e una di rappresentanza dei lavoratori)		10
Sezione 5 – Bonus buone prassi		
Il progetto prevede anche l'adozione di una delle Buone Prassi di cui all'art. 2, comma 1, lett. v, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., selezionate ai fini dell'Avviso		5
Sezione 6 – Bonus settori Ateco		
Sono attribuiti 5 punti aggiuntivi alle imprese attive in uno dei settori Ateco eventualmente individuati a livello regionale/provinciale		5

Allegato 1.1: Progetti di investimento

Tenuto conto dei valori decimali delle voci di tariffa cui si riferisce la tabella, per il calcolo del relativo punteggio si procederà all'arrotondamento all'unità superiore per tutti i tassi che nella parte decimale riportino un valore pari o superiore a 50 e saranno arrotondati per difetto all'intero più basso ove riportino un valore inferiore a 50. Ad esempio, il valore 24,73 viene approssimato a 25 per cui verrà attribuito il punteggio di 15 corrispondente alla classe 36-25 mentre al valore 24,14 verrà attribuito il punteggio di 10 corrispondente alla classe 24-13.

Schede di dettaglio relative a ciascuna Tipologia di intervento

a	Riduzione del rischio chimico	Punti 80
	Nell’ambito di questo intervento può essere adottata la seguente buona prassi, applicabile anche per agenti chimici in polvere, diversi dalla silice libera cristallina: “Metodi di pulitura in ceramica per la riduzione del rischio da Silice Libera Cristallina” http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-prassi-30052012-ASLdiModenaReggioEConfindustriaCeramica.pdf	
OGGETTO: progetti di riduzione o eliminazione del rischio mediante l’acquisto e l’installazione di: • impianti di aspirazione e captazione gas, fumi, nebbie, vapori o polveri • cappe di aspirazione • cabine di verniciatura/spruzzatura/carteggiatura • sistemi di isolamento dell’operatore (glove box, sistemi di caricamento agenti chimici, ecc.) • altre macchine e/o impianti		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di: • riduzione del rischio legato agli “agenti cancerogeni e mutageni” presenti nel luogo di lavoro • riduzione del rischio legato agli “agenti chimici pericolosi” solo se, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, la valutazione del rischio abbia dimostrato che nello stato ante operam il rischio è “non basso per la sicurezza” e/o “non irrilevante per la salute dei lavoratori” (art. 223 e 236 d.lgs. 81/2008)		
DEFINIZIONI: Per “agenti chimici pericolosi” si intendono quelli così definiti ai sensi dell’art. 222 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i; per “agenti chimici cancerogeni e mutageni” si intendono quelli così definiti all’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio chimico in conformità all’art. 223 del d.lgs. 81/2008		• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell’estratto conto • Dichiarazione CE di conformità • Dichiarazione di conformità degli impianti

Allegato 1.1: Progetti di investimento

oppure la valutazione del rischio cancerogeno e mutageno in conformità all'art. 236 del d.lgs. 81/2008 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino il miglioramento atteso tramite la valutazione del rischio ante e post intervento valutati con la medesima metodologia, le caratteristiche tecniche delle macchine, dei sistemi e degli impianti da acquistare e di quelli eventualmente da sostituire e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi dei beni da acquistare e delle schede di sicurezza degli agenti chimici • Protocollo di sorveglianza sanitaria • Registro degli esposti redatto in conformità all'art. 243 del d.lgs.81/2008 (solo qualora il progetto sia volto alla riduzione del rischio da agenti chimici cancerogeni o mutageni) • Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali • MODULO F qualora il progetto preveda l'adozione di una buona prassi • MODULO G	• Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) • Misurazione dei livelli di esposizione ad agenti chimici post intervento (qualora nella valutazione del rischio ante intervento siano state effettuate le misurazioni) • Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite (se applicabile) con evidenza dei dati identificativi di ciascuna di esse (ad es. marca, modello, matricola, n. serie) • Evidenze dell'applicazione della buona prassi (qualora il progetto ne preveda l'adozione)
---	---

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

b	Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali	Punti 85
	Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l’acquisto e installazione di: • pannelli fonoassorbenti • cabine • cappottature • schermi acustici • separazioni • silenziatori • sistemi antivibranti • trattamenti ambientali		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio legato alla propagazione del rumore solo se la valutazione del rischio dimostra che i valori di esposizione iniziale sono superiori ai valori inferiori di azione; i progetti devono altresì contenere la stima della riduzione del rischio post operam.		
DEFINIZIONI: Per “valori inferiori di azione” si intendono i valori definiti dall’art.189 del d.lgs. 81/2008 in relazione al livello di esposizione giornaliera e alla pressione acustica di picco [rispettivamente: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa)]. Per gli interventi oggetto del finanziamento valgono le definizioni e le indicazioni della norma UNI 11347:2015 - Programmi aziendali di riduzione dell’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro.		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio rumore in conformità agli artt. 181 e 190 del d.lgs. 81/2008		• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell’estratto conto • Dichiarazione CE di conformità • Dichiarazione di conformità degli impianti • Documentazione sulla verifica di efficacia con le certificazioni acustiche dei materiali utilizzati

- Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti documentata la riduzione attesa del rischio rumore e che riporti il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi e di una relazione tecnica sui materiali da utilizzare in aderenza alla norma UNI 11347:2015 e le loro caratteristiche
- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
- MODULO G

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

c	Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine	Punti 65
	Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e macchine		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti solo se la valutazione del rischio aziendale dimostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori ai valori inferiori di azione. Sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali e/o di macchine che incidono su tale esposizione e per le quali valgono le condizioni sotto riportate. Macchine Sono finanziabili le macchine fisse, portatili tenute e/o condotte a mano e semoventi ad esclusione di quelle mobili con operatore a bordo; sono altresì escluse le attrezzature intercambiabili di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010 se acquistate a sé stanti. Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE. I progetti di riduzione del rischio devono prevedere la sostituzione di macchine che incidono sull’esposizione e che quindi presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) superiore a 80 dB(A) con altre analoghe che presentano un livello di pressione acustica dell’emissione ponderato A (LpA) e un livello di potenza sonora ponderata A (LWA) inferiori; i dati relativi all’emissione acustica devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti. Le differenze tra i rispettivi valori dovranno rispettare entrambe le seguenti condizioni: • $LpA \geq 2 \text{ dB(A)}$ • $LwA \geq 2 \text{ dB(A)}$ Trattori agricoli e forestali I trattori agricoli e forestali da sostituire devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato in data successiva al 31 dicembre 1997. I progetti di riduzione del rischio devono prevedere l’acquisto di trattori agricoli o forestali che rispettino le seguenti condizioni: • i trattori di categoria T1 e C1 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 4 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dal regolamento UE 167/2013 che, unitamente ai relativi regolamenti delegati, costituisce il regolamento comunitario di riferimento; • i trattori di categoria T2, T3, T4, T5 e C2, C3, C4, C5 dovranno avere livello di rumorosità di omologazione dichiarato dal fabbricante inferiore di almeno 2 dB(A) rispetto a entrambi i limiti previsti dal regolamento UE 167/2013 che, unitamente ai relativi regolamenti delegati, costituisce il regolamento comunitario di riferimento. Per il valore del livello sonoro all’orecchio del conducente il requisito di riduzione di rumorosità deve essere riferito al valore più elevato tra quelli misurati a cabina aperta e a cabina chiusa.		

DEFINIZIONI:

Per "valori inferiori di azione" si intendono i valori definiti dall'art.189 del d.lgs. 81/2008 in relazione al livello di esposizione giornaliera e alla pressione acustica di picco [rispettivamente: LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 µPa)].

Per le categorie dei trattori agricoli o forestali si fa riferimento al regolamento UE 167/2013.

DOCUMENTAZIONE

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio rumore in conformità agli artt. 181 e 190 del d.lgs. 81/2008 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti: il miglioramento tramite una valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento, l'indicazione dei parametri di emissione sonora dichiarati dal fabbricante, le caratteristiche delle macchine/trattori agricoli o forestali, l'elenco degli accessori/utensili e/o delle attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi, della dichiarazione CE di conformità della macchina da sostituire e/o del certificato di omologazione dei trattori da sostituire, di documentazione fotografica, della documentazione del fabbricante inerente ai parametri di emissione sonora per le macchine/trattori da acquistare e per le macchine da sostituire • Documentazione attestante, per le macchine o i trattori da sostituire, la piena proprietà da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi.	• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità delle macchine acquistate • Certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013 dei trattori agricoli o forestali acquistati • Documentazione attestante l'alienazione di macchine/trattori sostituiti con evidenza dei dati identificativi di ciascun trattore o macchina alienati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie) • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) • Documentazione fotografica

- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
- MODULO G

--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

d	Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche	Punti 65
Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine conformi alle rispettive direttive di prodotto di riferimento. Ai fini del presente Avviso sono finanziabili le seguenti tipologie di macchine per la riduzione del rischio da:		
a) Vibrazioni mano-braccio: 1. martelli demolitori 2. perforatori 3. picconatori elettrici, idraulici, pneumatici 4. seghe e motoseghe 5. decespugliatori, tagliaerba 6. motocoltivatori 7. chiodatrici 8. compattatori vibro-cemento 9. limatrici, levigatrici orbitali e smerigliatrici 10. cubettatrici 11. ribattitrici 12. trapani a percussione e avvitatori ad impulso b) Vibrazioni corpo intero: 1. macchine con operatore a bordo		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche qualora la valutazione del rischio dimostri che i valori di esposizione iniziale siano superiori al valore di azione. Le macchine da sostituire devono essere state immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE, possono essere fisse, portatili tenute e/o condotte a mano, mobili e semoventi ad esclusione delle attrezzature intercambiabili di cui all’art. 2 lettera b) del d.lgs. 17/2010 destinate ad essere collegate a macchine con operatore a bordo e acquistate a sé stanti. Ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che prevedano la sostituzione di macchine, che incidono sull’esposizione e che quindi presentano valori di emissione vibratoria superiori numericamente ai rispettivi valori di azione, con altre che producono valori di emissione vibratoria inferiori di almeno il 20%; i dati relativi all’emissione vibratoria devono essere quelli dichiarati dai fabbricanti. Non sono finanziabili i progetti che prevedono la sostituzione di trattori agricoli o forestali. Nell’ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.		

DEFINIZIONI:

Per "valori di azione" per il rischio vibrazione si intendono i seguenti valori di cui all'art.201 del d.lgs. 81/2008:

- a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore è pari a $2,5 \text{ m/s}^2$.
- b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è pari a $0,5 \text{ m/s}^2$.

Per "macchine movimento terra compatte" si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine movimento terra aventi massa operativa di cui al punto 3.7 della norma minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati di cui al punto 4.2.3 della norma e gli escavatori compatti di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg.

DOCUMENTAZIONE

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio vibrazioni in conformità agli artt. 181 e 202 del d.lgs. 81/2008 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti il miglioramento tramite una valutazione del rischio atteso dopo l'intervento, con medesima metodologia utilizzata per la valutazione del rischio ante intervento, l'indicazione dei parametri di emissione vibratoria dichiarati dal fabbricante, le caratteristiche delle macchine, l'elenco degli accessori/utensili e/o delle attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi, della conformità CE delle macchine da sostituire, della documentazione fotografica,	• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità delle macchine acquistate • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) • Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite con evidenza dei dati identificativi di ciascuna di esse (ad es. marca, modello, matricola, n. serie) • Documentazione fotografica

Allegato 1.1: Progetti di investimento

della documentazione del fabbricante inerente ai parametri di emissione vibratoria per le macchine da acquistare e da sostituire • Documentazione attestante, per le macchine da sostituire, la piena proprietà da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi. • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali • MODULO G	
---	--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

e	Riduzione del rischio biologico	Punti 80				
	Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.					
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la realizzazione di una o più delle seguenti misure:						
<table><tr><td>a) misure di contenimento:</td><td>b) misure di prevenzione:</td></tr><tr><td> 1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 3. realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione 4. acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti </td><td> 1. acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici 2. acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o sterilizzazione di strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di lavoro 3. modifica di impianti dell’acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione degli agenti biologici patogeni </td></tr></table>			a) misure di contenimento:	b) misure di prevenzione:	1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 3. realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione 4. acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti	1. acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici 2. acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o sterilizzazione di strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di lavoro 3. modifica di impianti dell’acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione degli agenti biologici patogeni
a) misure di contenimento:	b) misure di prevenzione:					
1. ristrutturazione e/o modifica degli ambienti di lavoro al fine di separare le zone a rischio di contaminazione da agenti biologici, inclusa la predisposizione di aree di deposito e di aree di decontaminazione del personale 2. installazione e/o modifica di impianti di aspirazione o di immissione forzata dell’aria, volti a determinare una differenza di pressione tra gli ambienti di lavoro per il contenimento degli agenti biologici 3. realizzazione o trattamento di superfici che limitino il rischio di contaminazione o che siano di facile disinfezione 4. acquisto di sistemi di aspirazione localizzata/cabine di sicurezza/cappe biohazard/box per la manipolazione dei materiali potenzialmente infetti	1. acquisto di sistemi automatici e/o digitali che consentano di ridurre il rischio di esposizione agli agenti biologici 2. acquisto di dispositivi per la sanificazione e/o sterilizzazione di strumenti/attrezzature e/o degli ambienti di lavoro 3. modifica di impianti dell’acqua sanitaria e/o aeraulici centralizzati, al fine di prevenire la contaminazione e la diffusione degli agenti biologici patogeni					
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio derivante da esposizione ad agenti biologici.						
DEFINIZIONI: Per “agente biologico” si intende qualsiasi microrganismo (appartenente ai gruppi 2, 3 o 4), anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Per “organismo geneticamente modificato” vale la definizione del d.lgs. 206/2001. Per “microrganismo, coltura cellulare e endoparassita umano” vale la definizione dell’art. 267 del d.lgs. 81/2008. Per “gruppi 2, 3 e 4” si intende la classificazione secondo l’art. 268 del d.lgs. 81/2008.						

DOCUMENTAZIONE	
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti l'uso deliberato o la possibile esposizione dei lavoratori agli agenti biologici oggetto dell'intervento • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti la riduzione attesa del rischio rispetto alle condizioni ante intervento, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi • Copia della comunicazione del datore di lavoro all'organo di vigilanza territorialmente competente ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 81/2008 (solo se l'attività lavorativa prevede l'utilizzo deliberato di agenti biologici) • Copia della documentazione prevista dal d.lgs. 206/2001 (solo se l'attività lavorativa prevede la presenza di microrganismi geneticamente modificati ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del d.lgs. 206/2001) • Copia dell'autorizzazione ministeriale (solo se l'attività lavorativa prevede l'utilizzo di agenti biologici del gruppo 4) • Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali • MODULO G	• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità • Dichiarazione di conformità degli impianti • Libretto di uso e manutenzione (in caso di acquisto di sistemi, macchine, impianti) • Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite (se applicabile) con evidenza dei dati identificativi di ciascuna di esse (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

f	Riduzione del rischio di caduta dall'alto	Punti 85
	Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e l'installazione permanente delle seguenti tipologie di ancoraggi: • puntuali • lineari flessibili • lineari rigidi		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio mediante l'acquisto e installazione permanente di ancoraggi destinati e progettati per ospitare uno o più utenti collegati contemporaneamente e per agganciare i componenti di sistemi anticaduta anche quando questi ultimi sono progettati per l'uso in trattenuta. Gli ancoraggi devono essere conformi alla norma Uni 11578:2015 e riferibili alle categorie A, C, e D della stessa e caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili in accordo con quanto riportato nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13/02/2015 (sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del sistema siano "rimovibili", perché ad esempio avvitati a un supporto). Gli ancoraggi devono essere fissati permanentemente "su" o "nella" struttura/opere di costruzione costituenti i luoghi di lavoro di cui il datore di lavoro dell'impresa richiedente ha la disponibilità giuridica. I progetti possono essere destinati al miglioramento delle condizioni di sicurezza sia dei lavoratori dell'impresa richiedente che di quelli delle imprese appaltatrici che utilizzano tali ancoraggi per operazioni di manutenzione sui luoghi di lavoro dell'impresa richiedente.		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) contenente il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa della scheda tecnica del progetto a firma di professionista abilitato, degli schemi grafici di installazione e dei preventivi • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali • MODULO G		• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione di conformità alla norma UNI 11578:2015 • Dichiarazione di corretta installazione da parte dell'installatore • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

g	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsoleti	Punti 70
	Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine e/o la sostituzione di trattori agricoli e forestali.		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono ammissibili a finanziamento i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:		
• le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.) • i trattori agricoli o forestali di cui è prevista la sostituzione devono essere stati immessi per la prima volta sul mercato antecedentemente al 1 gennaio 1998 • le macchine e i trattori agricoli e forestali sostituiti devono essere alienati dall’impresa esclusivamente tramite rottamazione.		
Nell’ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.		
DEFINIZIONI:		
Per “macchine movimento terra compatte” si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine movimento terra aventi massa operativa di cui al punto 3.7 della norma minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati di cui al punto 4.2.3 della norma e gli escavatori compatti di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg.		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa • MODULO C1 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino le caratteristiche delle macchine e/o dei trattori agricoli e forestali, il loro utilizzo nelle attività dell’impresa, gli accessori/utensili e/o le attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa della documentazione fotografica, dei listini prezzi e dei preventivi • Documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine/trattori agricoli o forestali da sostituire		• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell’estratto conto • Dichiarazione CE di conformità della macchina acquistata • Certificato di conformità al tipo omologato di cui al regolamento UE 167/2013 (completo) dei trattori agricoli o forestali acquistati • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) • Quarta copia del formulario rifiuti attestante la rottamazione delle macchine/trattori agricoli o forestali sostituiti, con evidenza dei dati identificativi di ciascun

Allegato 1.1: Progetti di investimento

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Documentazione attestante, per le macchine o i trattori da sostituire, la piena proprietà da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi.• MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali• MODULO G | <p>trattore o macchina alienati (ad es. marca, modello, matricola, n. serie)</p> <ul style="list-style-type: none">• Documentazione fotografica |
|--|---|

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

h	Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete	Punti 60
	Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di macchine.		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni:		
- le macchine di cui è prevista la sostituzione devono essere state immesse sul mercato antecedentemente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 2006/42/CE e devono essere conformi alla direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.) - le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa secondo una delle seguenti modalità: a) rottamazione b) permuta presso il rivenditore con il quale si perfeziona l’acquisto		
Nell’ambito delle macchine movimento terra, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente quelle compatte.		
DEFINIZIONI:		
Per “macchine movimento terra compatte” si intendono le macchine di cui al punto 3.1.1 della norma UNI EN ISO 6165:2012, ossia le macchine movimento terra aventi massa operativa di cui al punto 3.7 della norma minore o uguale a 4500 kg. Fanno eccezione i caricatori compatti cingolati di cui al punto 4.2.3 della norma e gli escavatori compatti di cui al punto 4.4.4 della norma, per i quali la massa deve essere minore o uguale a 6000 kg.		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
- Domanda (MODULO A) - Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa - MODULO C1 - Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio infortunistico relativo alle macchine oggetto di sostituzione - Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino le caratteristiche delle macchine, il loro utilizzo nelle attività dell’impresa, gli accessori/utensili e/o le attrezzature intercambiabili oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata		- Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore - Stralcio dell’estratto conto - Dichiarazione CE di conformità delle macchine acquistate - Istruzioni (libretto di uso e manutenzione) - Quarta copia del formulario rifiuti attestante la rottamazione delle macchine sostituite e/o fatture relative alla permuta con evidenza dei dati identificativi di ciascuna macchina alienata (ad es. marca, modello, matricola, n. serie).

Allegato 1.1: Progetti di investimento

deve essere completa della documentazione fotografica, dei listini prezzi e dei preventivi • Documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire o dichiarazione CE di conformità delle macchine da sostituire • Documentazione attestante, per le macchine da sostituire, la piena proprietà da almeno 2 anni calcolati al 31 dicembre dell'anno di riferimento del presente avviso Isi. • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali • MODULO G	• Documentazione fotografica
--	--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

i	Riduzione del rischio incendio	Punti 60
	Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio mediante la sostituzione di: • impianti elettrici o parti di essi installati antecedentemente alla data di entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990); • sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio automatici installati antecedentemente alla data del 1 gennaio 2010.		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti che soddisfano le seguenti condizioni: Impianti elettrici: • i nuovi impianti dovranno rispettare i requisiti della norma CEI 64-8:2021 in relazione alla classificazione degli ambienti in cui dovranno essere installati; in ogni caso dovranno essere rispettati i seguenti provvedimenti aventi lo scopo di ridurre al minimo la propagazione dell’incendio e i conseguenti danni a persone: 1) i cavi destinati ad essere incorporati in modo permanente in opere di costruzione dovranno avere una classe di reazione al fuoco almeno uguale a Eca; 2) dovranno essere rispettate le prescrizioni relative alle sigillature per garantire le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture attraversate dalle condutture; 3) dovranno essere rispettate le pertinenti prescrizioni della sez. 751 della norma CEI 64-8:2021 qualora siano presenti ambienti a maggior rischio in caso d’incendi; • gli impianti o le parti di essi di cui è prevista la sostituzione dovranno essere dismessi, rimossi e smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio: • i sistemi da sostituire devono essere costituiti da n. 10 o più rivelatori e i nuovi impianti non potranno prevederne un numero inferiore; • i nuovi sistemi dovranno essere progettati e installati secondo l’ultima edizione della norma UNI 9795; • i sistemi di cui è prevista la sostituzione dovranno essere dismessi, rimossi e smaltiti secondo quanto previsto dalla legislazione vigente. Per i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d’incendio sono ammissibili a finanziamento le spese accessorie derivanti dall’acquisto e installazione di uno o più dei seguenti sistemi di protezione associati: 1) evacuatori di fumo e calore; 2) fermi elettromagnetici; 3) serrande tagliafuoco relative a UTA e canalizzazioni.		

DEFINIZIONI:**Impianti elettrici**

Per "impianto elettrico" si intende l'impianto di distribuzione dell'energia elettrica all'interno degli edifici che, nei luoghi di lavoro come definiti all'art. 62 comma 1 con le esclusioni previste dal comma 2 del d.lgs. 81/2008, ha origine dal punto di consegna dell'energia dal fornitore e termina alle prese a spina (incluse) o ai morsetti (esclusi) degli apparecchi elettrici utilizzatori (macchine, utensili, apparecchi termici, lampade, ecc.). Non fanno parte dell'impianto gli equipaggiamenti elettrici degli apparecchi utilizzatori; nell'ambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20kW di potenza nominale.

Per "classe di reazione al fuoco dei cavi almeno uguale a Eca" il riferimento è la norma CEI EN 50575 (art. 527.1 norma CEI 64-8:2021). Le condutture devono essere scelte e messe in opera secondo il capitolo 52 della norma CEI 64-8:2021.

Per le prescrizioni relative alle sigillature per le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture attraversate dalle condutture il riferimento è l'art. 527.2 della norma CEI 64-8:2021.

Per le prescrizioni della sez. 751 della norma CEI 64-8:2021, qualora siano presenti ambienti a maggior rischio in caso d'incendio i riferimenti sono agli artt. 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4 della norma CEI 64-8:2021.

Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio

Per "sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio" si intende un impianto composto da rivelatori automatici di incendio, punti di segnalazione manuale, centrale di controllo e segnalazione, apparecchiatura di alimentazione, dispositivi di allarme incendio come previsto dalla norma UNI 9795, installato all'interno degli edifici nei luoghi di lavoro come definiti all'art. 62 comma 1, con le esclusioni previste dal comma 2 del d.lgs. 81/2008.

DOCUMENTAZIONE

Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda	Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino le caratteristiche degli impianti esistenti e/o dei sistemi esistenti, le zone servite dell'unità operativa dell'impresa, le parti di impianto oggetto della sostituzione e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa di: 1) per gli impianti elettrici: ❖ progetto e/o schema generale degli impianti esistenti con individuazione almeno dei quadri elettrici principali e secondari	• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione di conformità dell'impianto o della parte di impianto installato, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi dell'art. 7, comma 1 del d.m. 37/2008 • Progetto degli impianti elettrici e/o dei sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio ai sensi dell'art. 5 del d.m. 37/2008.

Allegato 1.1: Progetti di investimento

❖ condizioni di fornitura (potenza contrattuale e livello di tensione) ❖ documentazione fotografica (relativa almeno ai quadri) ❖ listini prezzi/prezzari ❖ preventivi ❖ schema generale degli impianti da realizzare e numero dei quadri 2) per i sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio: ❖ progetto e/o schema del sistema esistente con la distribuzione e il numero dei rivelatori, dispositivi di allarme incendio, punti di segnalazione manuale le caratteristiche della centrale ❖ documentazione fotografica (centrale, tipo di rivelatore, dispositivi di allarme incendio, punti di segnalazione manuale e ambienti asserviti) ❖ listini prezzi/prezzari ❖ preventivi ❖ schema del sistema da realizzare • Documentazione attestante la data di installazione dell'impianto elettrico e/o del sistema fisso automatico di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio da sostituire • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali • MODULO G	• Istruzioni di uso e manutenzione rilasciate dall'impresa installatrice ai sensi dell'art. 8, comma 2 del d.m. 37/2008 • Documentazione attestante lo smaltimento in conformità alla legislazione vigente degli impianti e/o dei sistemi dismessi e rimossi, con evidenza dei relativi elementi identificativi • Documentazione fotografica
---	--

I	Riduzione del rischio infortunistico mediante l'acquisto e l'installazione di dispositivi di protezione per il rilevamento automatico delle persone	Punti 75
Nell'ambito di questo intervento non è prevista l'adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.		
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio infortunistico mediante l'acquisto e l'installazione dei seguenti dispositivi di protezione: • barriere fotoelettriche di sicurezza • laser scanner		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio infortunistico derivante dal contatto accidentale tra persone e macchine mediante l'installazione di dispositivi che comprendano: • il rilevamento della presenza della persona o di parti del suo corpo in zona pericolosa, • la commutazione del segnale di uscita ai fini dell'attivazione di un sistema di allarme.		
DEFINIZIONI: Per le "barriere fotoelettriche di sicurezza" si fa riferimento alla norma IEC 61496 parti 1 e 2. Per i "laser scanner" si fa riferimento alla norma IEC 61496 parte 3.		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa • MODULO C1 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino il miglioramento atteso, le caratteristiche sintetiche del progetto e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi, dei preventivi e di una relazione tecnica, con planimetria e documentazione fotografica, che descriva gli ambienti di lavoro nei quali si intende realizzare il progetto, le macchine oggetto dell'intervento, le caratteristiche tecniche dei dispositivi da acquistare • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali • MODULO G		• Fatture elettroniche di acquisto e installazione complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell'estratto conto • Dichiarazione CE di conformità dei dispositivi • Documentazione fotografica

m	Riduzione del rischio radon	Punti 75
	Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio radon attraverso l’acquisto e l’installazione di un sistema di monitoraggio e l’attuazione di una o più delle seguenti misure correttive:		
• impermeabilizzazione con guaine delle parti del fabbricato a diretto contatto col terreno • interventi di depressurizzazione attiva o passiva del suolo a diretto contatto con l’edificio • interventi di depressurizzazione attiva o passiva del vespaio sottostante l’edificio • pressurizzazione degli ambienti di lavoro • aspirazione forzata di ambienti interrati e seminterrati		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio radon negli ambienti indoor ai piani terra, seminterrati e interrati nei quali sia presente tale gas in concentrazione superiore a 300 Bq/m3.		
La misurazione della concentrazione media di radon in aria deve essere effettuata prima della realizzazione del progetto, in accordo con la norma tecnica UNI ISO 11665-4:2020 (Misura della radioattività nell'ambiente - Aria: radon-222 - Parte 4: Metodo di misurazione ad integrazione per la determinazione della concentrazione media di attività usando un campionamento passivo e analisi successiva).		
DEFINIZIONI:		
Per “ambienti indoor” si intendono luoghi di lavoro delimitati su tutti i lati da pareti verticali dotate o meno di aperture (porte o finestre).		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio connesso allo svolgimento di lavorazioni negli ambienti indoor • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino le caratteristiche degli ambienti di lavoro, le caratteristiche tecniche degli interventi che si intende effettuare e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi, dei preventivi e della relazione tecnica redatta dall’esperto in interventi		• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell’estratto conto • Dichiarazione di conformità degli impianti (qualora l’intervento ne preveda l’installazione o modifica)

di risanamento radon, così come definito al punto 40 dell'art. 7 del d.lgs. 101/2020, che attesti il livello di rischio preesistente e il miglioramento atteso con il progetto

- MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali
- MODULO G

Allegato 1.1: Progetti di investimento

n	Riduzione del rischio sismico	Punti 75
	Nell’ambito di questo intervento non è prevista l’adozione di buone prassi ai fini del relativo punteggio bonus.	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio sismico da caduta di materiale mediante l’acquisto e la posa in opera di scaffalature antisismiche.		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti in cui l’intervento ricade nei siti produttivi ricadenti in zona sismica 1, 2 o 3 secondo la classificazione prevista dalla normativa regionale di recepimento dell’O.P.C.M. 3274/2003 e purché per essi sussistano le condizioni di applicabilità della norma tecnica EN 16681. L’intervento prevede la sostituzione di scaffalature esistenti, che siano nella piena proprietà dell’impresa richiedente, con nuove scaffalature antisismiche conformi alla norma tecnica EN 16681. Non sono ammessi l’adeguamento di scaffalature esistenti e l’acquisto di scaffalature antisismiche usate. Le scaffalature sostituite devono essere alienate dall’impresa.		
DEFINIZIONI: Per “scaffalature esistenti” si intendono quelle già in uso da parte dell’impresa, che abbiano altezza superiore ai 3 m e che siano della tipologia “porta-pallet”; per “scaffalature antisismiche” si intendono le scaffalature che rientrano nel campo di applicazione della norma tecnica EN 16681 limitatamente alle scaffalature porta-pallet regolabili realizzate con membrature di acciaio, destinate allo stoccaggio di unità di carico e soggette ad azioni sismiche.		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa • MODULO C1 • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risulti il miglioramento atteso relativamente al rischio sismico da caduta di materiale ante operam e post operam e il dettaglio delle spese da sostenere; la perizia asseverata deve essere completa della documentazione fotografica delle scaffalature esistenti da sostituire, della relazione tecnica descrittiva delle nuove scaffalature con planimetria dell’immobile e del preventivo dettagliato del fornitore comprensivo delle informazioni di cui all’Appendice I.1 della norma EN 16681 • Documento di valutazione dei rischi aziendale dal quale risulti la valutazione del rischio sismico connesso alla caduta di materiale • Documentazione attestante la piena proprietà da parte dell’impresa delle scaffalature esistenti		• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell’estratto conto • Documentazione attestante l’alienazione delle scaffalature esistenti • Documentazione attestante la posa in opera delle nuove scaffalature antisismiche • Documentazione attestante la rispondenza delle nuove scaffalature alla norma EN 16681 • Informazioni di cui all’Appendice I.2 della norma EN 16681 con evidenza della relativa consegna all’utilizzatore

- MODULO E qualora il progetto sia condiviso con le parti sociali
- MODULO G

--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.

0	Riduzione del rischio da lavorazioni in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento	Punti 90
	Nell’ambito di questo intervento può essere adottata la seguente buona prassi: Buona prassi “Ingresso spazi confinati”, http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Documents/Buone-prassi-30052012-Sanofi.pdf	
OGGETTO: progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione mediante l’acquisto di: • sistemi di monitoraggio ambientale • sistemi automatizzati e robot per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, incluse le operazioni di saldatura e le attività di pulizia e depurazione • dispositivi, sistemi e droni per l’accesso e le ispezioni negli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento • dispositivi e sistemi per il recupero dei lavoratori che operano in tali ambienti		
AMBITO: ai fini della presente Tipologia di intervento sono finanziabili i progetti di riduzione del rischio di intossicazione, asfissia, esplosione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.		
DEFINIZIONI: Per “ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento” si intendono spazi circoscritti non progettati per la presenza continua di un lavoratore, ma di dimensioni tali da consentirne l’ingresso e lo svolgimento del lavoro assegnato, caratterizzati da vie di accesso e uscita limitate e/o difficoltose con possibile ventilazione sfavorevole, all’interno dei quali è prevedibile la presenza o lo sviluppo di condizioni pericolose per la sicurezza dei lavoratori (ambienti assimilabili a pozzi neri, fogne, camini, cunicoli, fosse, gallerie, condutture, caldaie, tubazioni, canalizzazioni e recipienti, quali vasche, serbatoi).		
DOCUMENTAZIONE		
Documenti da presentare in fase di conferma e completamento della domanda		Documenti da presentare in fase di rendicontazione finale
• Domanda (MODULO A) • Documento di identità del titolare/legale rappresentante dell’impresa • MODULO C1 • Documento di valutazione dei rischi nel quale risulti la valutazione del rischio connesso a lavorazione in ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento • Perizia asseverata (MODULO B1.1) nella quale risultino il miglioramento atteso tramite la valutazione del rischio ante e post intervento, le caratteristiche degli ambienti di lavoro, le caratteristiche tecniche dei beni che si intende acquistare e il dettaglio delle spese da sostenere; la		• Fatture elettroniche complete di ricevute e attestazioni di integrità o firmate digitalmente dal fornitore • Stralcio dell’estratto conto • Dichiarazione CE di conformità • Dichiarazione di conformità delle direttive pertinenti (direttiva macchine, ATEX, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica) • Dichiarazione di conformità degli impianti • Istruzioni (libretto di uso e manutenzione)

Allegato 1.1: Progetti di investimento

perizia asseverata deve essere completa dei listini prezzi e dei preventivi • Dichiarazione CE di conformità o documentazione attestante la data di immissione sul mercato delle macchine da sostituire qualora il progetto ne preveda la sostituzione • MODULO E qualora il progetto sia stato condiviso con le parti sociali • MODULO F qualora il progetto preveda l'adozione di una buona prassi • MODULO G	• Documentazione attestante l'alienazione delle macchine sostituite (se applicabile) con evidenza dei dati identificativi di ciascuna di esse (ad es. marca, modello, matricola, n. serie) • Evidenze dell'applicazione della buona prassi (qualora il progetto ne preveda l'adozione)
--	--

Per le caratteristiche della documentazione da presentare in fase di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione si rimanda rispettivamente agli articoli 18 e 22 dell'Avviso pubblico.